

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.**

Parte Speciale



Powergas S.r.l.

2

1

0

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
-----	------	-------------	---------	------------	-----------

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1. Processo di Risk Assesment	5
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
2.1. Introduzione	11
2.2. Reati	12
2.3. Principi Generali Di Comportamento	26
2.4. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	27
3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	28
3.1. Reati	28
3.2. Principi Generali Di Comportamento	30
3.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	34
4. REATI AMBIENTALI.....	34
4.1. Reati	34
4.2. Principi Generali Di Comportamento	50
4.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	51
5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	52
5.1. Reati	52
5.2. Principi Di Comportamento.....	58
5.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	59
6. REATI SOCIETARI	60
6.1. Reati	60
6.2. Principi Generali Di Comportamento	69
6.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	70
7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	71
7.1. Reati	71
7.2. Principi Di Comportamento.....	75
7.3. Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	76
8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	76

8.1.	Reati	76
8.2.	Principi Generali Di Comportamento	78
8.3.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	78
9.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	79
9.1.	Reati	79
9.2.	Principi Di Comportamento.....	82
9.3.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	82
10.	DELITTI INFORMATICI	83
10.1.	Reati	83
10.2.	Principi Generali Di Comportamento	85
10.3.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	85
11.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	86
11.1.	Reati	86
11.2.	Principi Generali Di Comportamento	87
11.3.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	87
12.	REATI TRIBUTARI	88
12.1.	Reati	88
12.2.	Principi Di Comportamento.....	92
12.3.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	94
13.	CONTRABBANDO	95
13.1.	Reati	95
13.2.	Principi Di Comportamento.....	96
13.3.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	96
14.	ALTRI REATI	96
14.1.	Reati	96
14.2.	Attività Sensibili	97
14.3.	Principi Generali Di Comportamento	97
14.4.	Controlli Dell'organismo Di Vigilanza	98

1. INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale sono illustrate le regole di condotta volte a contrastare il compimento dei seguenti reati:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati societari, inclusi i reati di corruzione tra privati;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati in falsità nella circolazione monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento;
- reati tributari;
- contrabbando;
- altri reati.

Nello specifico sono considerati i reati applicabili.

1.1. PROCESSO DI RISK ASSESMENT

Nel processo di Risk Assessment, sono stati considerati i seguenti processi, in riferimento alle figure aziendali individuate. La responsabilità dei processi è illustrata di seguito:

Legenda: **R** = Responsabile **Rs** = Responsabile Secondario **C** = Collaborazione

PROCESSI AZIENDALI		Amministratore Unico	Area Amministrazione e contabilità	Fatturazione	Relazioni Istituzionali	Area Tecnica	Area Marketing	Area Commerciale	Area Legale	Consulenti Esterni
1	Direzione	R								
2	Commerciale	R		C	C	Rs	Rs	Rs		C
3	Acquisti	R	Rs	Rs	Rs	C				
4	Amministrazione e Finanza	R	Rs	C	C					C
5	Risorse Umane	R	C							C
6	Information Communication Technology	R					C			R
7	Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, MOGC 231, Anticorruzione	R	C						C	C
8	Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni	R	C	C	C	Rs	C	C	Rs	C

Nello specifico, per ogni processo sono stati individuate delle attività, che possono esporre l'azienda ad un rischio reato.

Tali attività sono elencate nelle tabelle successive:

PROCESSO	Direzione
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none">• Riassetto della struttura organizzativa• Rapporti con P.A. di tipo commerciale e gestione delle visite ispettive presso l'Ente da parte di Pubbliche Amministrazioni (es. Regioni, Ministeri, Fondi interprofessionali, Guardia di Finanza, ARPA, VVF, Carabinieri, ecc.) e loro incaricati;• Contratti di servizi (Sub Appalti, Nolo a caldo o a freddo, consulenza e docenza);• Contratti di acquisto con controparti estere;• Acquisto o vendita di materiale ed attrezzature¹;• Rapporti con P.A. di tipo autorizzativo (concessioni, autorizzazioni, ecc.);• Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie;• Distribuzione dei dividendi/stock options;• Rapporti con società di revisione contabile, le organizzazioni sindacali, il Sindaco Unico;• Gestione di rapporti con banche, altri intermediari finanziari in relazione ad operazioni straordinarie, indebitamento a lungo termine, ecc;• attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;• Gestione della Firma Digitale;• H Societaria;• Formazione del bilancio;• Pagamento dei tributi;• Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.
PROCESSO	Amministrazione e Finanza
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none">• Redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione

¹ La Direzione, e l'Amministratore Unico in particolare, mantiene un controllo abbastanza sistematico sugli acquisti ed è responsabile della firma dei contratti.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo Attivo (fatturazione elettronica, incassi con la P.A. e privati) • Ciclo Passivo (Consulenze, Spese di commercializzazione, sponsorizzazioni, partnership, liberalità) • Ciclo Finanziario (gestione della cassa e della banca, finanziamenti Pubblici, transazioni con controparti estere, acquisto e vendita di strumenti finanziari) • Tracciabilità dei flussi finanziari con le PA • Gestione Paghe, Stipendi e rimborsi • gestione delle visite ispettive presso l'Ente da parte di Pubbliche Amministrazioni (es. Regioni, Ministeri, Fondi interprofessionali, Guardia di Finanza, ecc.) e loro incaricati; • gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito); • Pagamento dei tributi; • Gestione ricorsi e contenziosi nella gestione delle entrate • Esecuzione dell'attività di revisione contabile e predisposizione della relazione sul bilancio • Gestione "cassa contante" e acquisto di valori bollati • Rapporti con società di revisione contabile, le organizzazioni sindacali, il Sindaco Unico • Acquisizione e gestione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.
--	--

PROCESSO	Acquisti
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca dei fornitori • Analisi e qualifica dei fornitori • Ordini ai fornitori • Accettazione materiale approvvigionato • Contratti di servizi (Sub Appalti, Nolo a caldo o a freddo, consulenza e docenza) • Contratti di acquisto con controparti estere • Acquisto o vendita di materiale ed attrezzature • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.

PROCESSO	Risorse Umane
----------	---------------

PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Riassetto della struttura del personale • Progressioni economiche di carriera • Assunzione personale anche obbligatoria • Conferimento di incarichi di collaborazione • Contratti di somministrazione lavoro • Attivazione di distacchi di personale • Rapporti in materia previdenziale e fiscali (INAIL, INPS, ispettorato del lavoro) • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati. • Formazione del Personale • Valutazione delle performance
PROCESSO	Commerciale
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di ordini dei clienti. • Trattative commerciali con i clienti. • Attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione. • Partecipazione a gare di appalto con la PA. • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.
PROCESSO	Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, MOGC 231
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile dei Sistemi di Gestione integrati e redazione delle procedure, audit interni e di seconda parte, riesame, piani di audit e formazione, monitoraggio • Redazione ed aggiornamento dei DVR, PEE, DUVRI, etc • Redazione ed aggiornamento dei documenti di Sicurezza di Cantiere (POS, PEE, DUVRI, etc) • Supporto nella gestione delle pratiche amministrative correlate all'esecuzione dei cantieri (SCIA antincendio, Impianti di Messa a terra, Impianti di sollevamento, Deroghe Rumore, etc.)

- Parte Speciale -

	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta e procedimento per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (SCIA, AUA, Deroghe al rumore, Denunce impiantistiche, ...) • Supporto nella gestione dei rifiuti di cantiere ed all'Ufficio Ambiente • Presenza durante visite ispettive da parte degli organi di controllo presso la sede operativa o i cantieri • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.
--	---

PROCESSO	Information Technology
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione e/o sostituzione e/o integrazione di sistemi informatici e gestione back up • Scelta e segnalazione per licenze software e hardware • Gestione dei siti internet e della rete Internet/Intranet • Installazione di software protetti da diritti d'autore • Utilizzo delle password di accesso a sistemi informatici • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.

PROCESSO	Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni
PROCESS OWNER	
Attività Sensibili	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto Legale interno • Supporto e coordinamento gestione contratti (RTI, Subappalti e Noli a Caldo) • Ottenimento e gestione SOA e qualifiche necessarie alla partecipazione ai bandi di gara (in collaborazione con Ufficio Gare) • Individuazione e contrattazione per la copertura legale ed assicurativa della società o di specifiche attività • Gestione delle pratiche di rimborso danni • Utilizzo di sistemi informatici e telematici aziendali con accesso a sistemi esterni della P.A. o di altri enti pubblici e privati.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato ai quali la Società risulta maggiormente esposta in base al processo di risk assessment condotto;
- indicare i principi di comportamento generali e specifici che l'Amministratore Unico e i Dipendenti, nonché i consulenti, partner e soci in affari della società Powergas s.r.l. (d'ora in poi indicati con il termine "Soggetti"), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.
- In relazione ai reati sopra descritti, costituiscono dei presidi comuni:
- i principi del Codice Etico di Powergas s.r.l.;
- il sistema delle deleghe e procure;
- la tracciabilità delle operazioni e/o transazioni;
- la segregazione dei compiti;
- i sistemi di gestione certificati della società (UNI EN ISO 9001:2015)
- l'inserimento di una specifica clausola contrattuale, nei contratti stipulati con fornitori e altri partner, con cui la controparte dichiara di:
- essere a conoscenza dell'adozione da parte della società POWERGAS S.R.L. di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, di cui un estratto è reperibile nel sito Internet della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività con POWERGAS S.R.L., tutti quei comportamenti che possono determinare la commissione di un illecito o violare le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Nei contratti stipulati con fornitori e altri partner è inserita, inoltre, una specifica clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, prevede la risoluzione del contratto come conseguenza delle violazioni da parte delle controparti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

Di seguito si riportano i reati valutati applicabili ed i processi sensibili correlati.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione che sono stati analizzati nel corso della predisposizione del Modello della società POWERGAS S.R.L.. Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base alla Relazione ministeriale collegata al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per Pubblica Amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di Enti che "svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici" in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi comunitari.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, la Società ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono caratterizzati dalla veste pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

Le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione dei reati contro la P.A. sono:

- pubblici ufficiali;
- incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice penale), sono considerati Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

2.2. REATI

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
1	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	316 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.		
Commento al reato	E' un'ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne quindi diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla UE. Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 13 di 100

- Parte Speciale -

	In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della concessione del finanziamento. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni Finanziamenti pubblici

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
2	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	316 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.		
Commento al reato	Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o le Comunità europee. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico. La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Gare Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni Finanziamenti pubblici		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
3	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Truffa	
		Fonte del reato	Articolo

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 14 di 100

		c.p.	640 c. 2	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)		
Min	Min	Min	Max	
100	500	3	24	
Applicabilità	APPLICABILE			
Descrizione del reato	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;			
Commento al reato	Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o le Comunità europee. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico. La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A.			
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni Finanziamenti pubblici			

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto		
4	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		
		Fonte del reato	Articolo	
		c.p.	640 bis	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)		
Min	Min	Min	Max	
100	500	3	24	
Applicabilità	APPLICABILE			
Descrizione del reato	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.			
Commento al reato	E' un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della UE). Devono quindi ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc. La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.			

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 15 di 100

	La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. rappresenta un fattore aggravante rispetto alla tipicità descritta nell'Art.316 ter c.p.. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore. E' determinante il fatto che il raggirio sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
5	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	Frode informatica	Articolo
		Fonte del reato	640 ter
		c.p.	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.		
Commento al reato	E' un reato che punisce la condotta di chiunque (reato comune) alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi. La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione. Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Risorse Umane Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 16 di 100

- Parte Speciale -

	Gestione dei Contratti e Assistenza Legale - Assicurazioni
--	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
24	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Circostanze aggravanti	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.		
Commento al reato	Tramite la presente norma il legislatore ha inteso punire più severamente le condotte tipizzate dall'art. 319, qualora il pactum sceleris abbia ad oggetto particolari utilità, le quali, per la loro importanza, determinano un vulnus maggiore al bene giuridico tutelato.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
25	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Pene per il corruttore	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	321
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 17 di 100

Commento al reato	Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punibile secondo quanto stabilito negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
26	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Pene per il corruttore	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	321
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)		
Commento al reato	Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punibile secondo quanto stabilito negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
27	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Istigazione alla corruzione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	322 c. 2-4

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data
22.04.2026

Pagina 18 di 100

- Parte Speciale -

Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>		
Commento al reato	<p>Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta). E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.</p>		
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane</p>		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
28	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	Pene per il corruttore	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	321
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 19 di 100

- Parte Speciale -

Descrizione del reato	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)
Commento al reato	Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punibile secondo quanto stabilito negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
29	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione in atti giudiziari	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319ter c. 1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	600	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario). La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

- Parte Speciale -

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 20 di 100

	Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane
--	---

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
30	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione in atti giudiziari	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319 ter c.2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario). La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
31	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	322-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
300	800		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 21 di 100

Applicabilità	APPLICABILE
Descrizione del reato	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>
Commento al reato	<p>Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta).</p> <p>E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.</p> <p>Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.</p> <p>Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
32	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	319
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 22 di 100

- Parte Speciale -

Min 200	Min 600	Min 12	Max 24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	<p>Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio riceva (per sé o per altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.</p> <p>La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto.</p> <p>Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.</p> <p>Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e, ciò nondimeno, essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.</p> <p>E' opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede, vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
33	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Concussione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	317
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min 300	Min 800	Min 12	Max 24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	– Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 23 di 100

<p>Commento al reato</p>	<p>Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili da Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare (a sé o ad altri), denaro o altre utilità che non gli spettano. E' dunque il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a determinare lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche) o dei suoi poteri. I due soggetti non si trovano in posizione di parità perché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa subire la sua posizione, facendo un uso illegale dei suoi poteri.</p>
<p>Processi Sensibili individuati</p>	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane</p>

<p>N.</p>	<p>Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Reato Presupposto</p>	
<p>34</p>	<p>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità.</p>	
		<p>Fonte del reato</p>	<p>Articolo</p>
		<p>c.p.</p>	<p>319quater</p>
<p>Sanzione Pecuniaria (Quote)</p>		<p>Sanzione Interdittiva (mesi)</p>	
<p>Min</p>	<p>Min</p>	<p>Min</p>	<p>Max</p>
<p>300</p>	<p>800</p>	<p>12</p>	<p>24</p>
<p>Applicabilità</p>	<p>APPLICABILE</p>		
<p>Descrizione del reato</p>	<p>– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>		
<p>Commento al reato</p>			
<p>Processi Sensibili individuati</p>	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane</p>		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data
22.04.2026

Pagina 24 di 100

- Parte Speciale -

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
35	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	320
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
36	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Istigazione alla corruzione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	322 c.1-3
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il "corruttibile" rifiuti l'offerta illecita avanzatagli. E' dichiarata punibile un'istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell'istigatore (reato di mera condotta).		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 25 di 100

	<p>E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.</p>
<p>Processi Sensibili individuati</p>	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
37	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	Corruzione per l'esercizio della funzione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	318
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	– Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)		
Commento al reato	<p>Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve (per sé o altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.). Questo reato richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A. La condotta incriminata consiste: - da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa - da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima. Nell'ipotesi esaminata il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con altro soggetto per compiere un atto comunque del suo ufficio, vale a dire, qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. In questo caso l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (atto che deve compiere nella prassi della sua attività lavorativa: es. dovendo evadere una certa pratica si adopera per velocizzarla). E' un reato che può essere, infatti, commesso solo dai pubblici ufficiali (reato proprio).</p>		

	Si evidenzia che in questa ipotesi di reato tra corrotto e corruttore esiste un libero accordo (illecito) finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. I due soggetti si trovano quindi in una posizione paritetica, a differenza di quanto avviene nel reato di concussione.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Risorse Umane

2.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sono riportati di seguito i principi di comportamento che devono essere rispettati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali regole di condotta sono finalizzate a ridurre il rischio del verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

E' fatto obbligo a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- operare nel rispetto della legge e delle disposizioni contenute nel presente Modello;
- impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia delle decisioni di quest'ultima;
- garantire che le informazioni rese alla Pubblica Amministrazione siano documentate e rispondano ai principi di veridicità, completezza e correttezza;
- inviare comunicazioni alla P.A. per iscritto;
- segnalare immediatamente al responsabile competente e all'OdV eventuali comportamenti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità;
- in particolare, in caso di tentata concussione da parte di un funzionario pubblico nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta;
 - fornire informativa tempestiva al proprio responsabile;
 - attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, assegnazione di incarichi di consulenza a soggetti legati al Pubblico Ufficiale, ecc...) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell'azienda (si vedano il protocollo relativo alla gestione delle consulenze e quello sul reclutamento, selezione e inserimento del personale);
- riconoscere compensi in favore dei fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere (si veda il protocollo relativo alla gestione delle consulenze);
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Azienda;
- intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società per ragioni non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- adottare comportamenti che possano dar luogo al manifestarsi dei reati previsti in questa sezione del Modello;
- omettere controlli, non applicare o applicare parzialmente le procedure aziendali, non trasmettere o trasmettere parzialmente o in maniera difforme dal reale le informazioni richieste dall'Azienda, sia in forma cartacea che informatica;
- riportare nei documenti contabili di cantiere informazioni difformi dalla realtà.

2.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono, tra gli altri, i seguenti:

- verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure del sistema di gestione integrato poste a presidio delle attività individuate come rischiose descritte nei punti precedenti;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dal Presidente, dai dipendenti ed eventualmente da soggetti esterni;
- verifica della completezza della documentazione di partecipazione a gare e l'applicazione delle relative procedure del sistema di gestione integrato;
- verifica delle varianti e delle proposte migliorative in sede di offerta e di conduzione dell'appalto;
- verifica dei finanziamenti ricevuti da parte della P.A., della congruità tra oggetto del finanziamento ed utilizzo dello stesso e della relativa rendicontazione;
- controllo dei report degli organismi di certificazione del Sistema di gestione integrato, con particolare attenzione alla norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione;

- verifica delle attività di due diligence realizzate sui partners
- tenendo anche conto delle eventuali segnalazioni ricevute e degli esiti dei precedenti audit sui singoli processi.

3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. REATI

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiamati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Per favorire la conoscenza dei reati e la sensibilizzazione alla prevenzione dei medesimi da parte del personale di POWERGAS S.R.L., viene riportato, di seguito, un estratto del testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art.25-septies del D. Lgs.231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
107	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	Omicidio colposo	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	589
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
1000	1000	3	12
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>		
Commento al reato	L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.		
Processi Sensibili individuati	Direzione (Gestione del personale per formazione e qualifica) Acquisti		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 29 di 100

	Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza
--	---------------------------------------

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
108	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	Omicidio colposo	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	589
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
250	500	3	12
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>		
Commento al reato	L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e al secondo comma aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.		
Processi Sensibili individuati	Direzione (Gestione del personale per formazione e qualifica) Acquisti Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
109	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	Lesioni personali colpose	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	590 c. 3
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	250	3	6
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato			

	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omissi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."
Commento al reato	L'Art. 590 C.P. punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale e aggrava la pena se i fatti lesivi (gravi o gravissimi) sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Processi Sensibili individuati	Direzione (Gestione del personale per formazione e qualifica) Acquisti Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi generali di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Preme precisare che le disposizioni contenute in questo paragrafo e in quello seguente non sostituiscono le regole e le disposizioni previste dal sistema di gestione aziendale in materia di salute e sicurezza ma sono da considerarsi aggiuntive.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte del personale della Società di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, i principi e i criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo "Rapporti con i dipendenti", ed i principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in particolare:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- Parte Speciale -

- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, a progetto, con contratto di prestazione coordinata e continuativa ed occasionale), degli appaltatori, dei visitatori e di qualsiasi soggetto abbia accesso ai luoghi di lavoro. A tal fine, la presente sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- Parte Speciale -

- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, attrezzature o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali responsabili all'attuazione delle misure di sicurezza, ciascuno per le attività di sua competenza, sono tenuti ad assicurare (Art. 30, comma 1, D.Lgs. 81/2008):

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società provvede a predisporre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei soggetti che hanno accesso ai luoghi di lavoro e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.²

² A proposito del “process owner” è significativo (e corretto) che non si parli mai del HSE Manager. Questi infatti ha funzione di staff.

3.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono, di massima:

- acquisire e verificare i verbali di riunione ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- acquisire e verificare il verbale di sopralluogo del Medico Competente;
- acquisire e verificare i report degli organismi di certificazione con particolare riferimento alla norma UNI ISO 45001 (in precedenza BS OHSAS 18001:2007) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- acquisire e verificare a campione i verbali di contestazione di stazioni appaltanti / appaltatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. REATI AMBIENTALI

4.1. REATI

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001. In particolare, si fa riferimento ai seguenti reati:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla l. 82/2025].	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	733bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
150	250		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.		
Commento al reato	Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 35 di 100

- Parte Speciale -

Processi Sensibili individuati		Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza	
N.		Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	
		Reato Presupposto	
		Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	187
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	250		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p> <p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4</p>		
Commento al reato	<p>La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208-216 del medesimo decreto, distinguendo sul piano sanzionatorio le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.</p> <p>Al comma 3 si sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. E' altresì punita ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta della metà, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187.</p> <p>Integra invece la fattispecie di cui al sesto comma il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Ambiente e Sicurezza		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 36 di 100

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.l. n. 116 del 08.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. 3.10.2025 n. 147].	Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	255 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
350	450		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</p> <p>a) se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1 delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2 di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque delle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</p>		
Commento al reato	La norma punisce l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. La fattispecie aggravata si configura allorquando l'abbandono causa pericolo per l'incolumità o un deterioramento significativo dell'ambiente.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.l. n. 116 del 08.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. 3.10.2025 n. 147].	Abbandono di rifiuti pericolosi	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	255 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
400 (I comma) 500 (II comma)	550 (I comma) 650 (II comma)		
Applicabilità	APPLICABILE		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 37 di 100

Descrizione del reato	<p>1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1 delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2 di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque delle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluni dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>
Commento al reato	La norma punisce l'abbandono di rifiuti pericolosi, trasformandolo in delitto.
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Ambiente e Sicurezza

Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Ambiente e Sicurezza
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025 e convertito con modificazioni dalla l. 3.10.2025 n. 147].	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
300 (primo periodo)	450 (primo periodo)		
400 (secondo periodo)	600 (secondo periodo)		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 1 Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 38 di 100

- Parte Speciale -

Commento al reato	Commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 comma 1 d. lgs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l'abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione.
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025].	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.1 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
500 (primo periodo)	1000 (primo periodo)		
600 (secondo periodo)	1200 (secondo periodo)		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1.bis La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>		
Commento al reato	Ipotesi di aggravamento delle pene.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. 3.10.2025 n. 147].	Miscelazione di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256, c.5
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
150	250		
Applicabilità			

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 39 di 100

	APPLICABILE
Descrizione del reato	5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro.
Commento al reato	La miscelazione è l'operazione consistente nella mescolanza, di due o più tipi di rifiuti aventi codici CER diversi, dando origine a una miscela per la quale non esiste uno specifico codice identificativo.
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025].	Combustione illecita di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256 bis c. 1 e 2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
200 comma 1, primo periodo 300 comma 1, secondo periodo	450 comma 1, primo periodo 600 comma 1, secondo periodo		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2 Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.		
Commento al reato	Ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256 – bis d. lgs. 152/06, non è richiesta la previsa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. La disposizione, piuttosto, postula che la condotta abbia avuto ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni poste a salvaguardia della salute e dell'ambiente. Questo reato introdotto con la normativa "Terra dei fuochi" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. La pena è aumentata in caso di rifiuti pericolosi.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 40 di 100

- Parte Speciale -

Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
--------------------------------	---

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 147 del 3.10.2025]	Incendio a seguito di combustione illecita di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	Art. 256 bis c. 3 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se ai fatti di cui al comma 3 bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.		
Commento al reato	La norma punisce l'incendio che scaturisce dalla combustione illecita di rifiuti.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 147 del 3.10.2025].	Combustione illecita di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	256 bis c. 3bis e 4
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
400 comma 3bis, primo periodo	800 comma 3bis, primo periodo		
500 comma 3bis, secondo periodo	1000 comma 3bis, secondo periodo		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	3bis La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a dal fatto deriva per la vita e per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento. 1 delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 41 di 100

	<p>2di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.</p> <p>4 la pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3 bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225</p>
Commento al reato	<p>Se la combustione avviene all'interno di parchi nazionali, riserve naturali o zone vincolate, la pena è aggravata rispetto alla forma base. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso in territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti.</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Bonifica dei siti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	257
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
Comma 1 150 comma 2	fino a 250 250 comma 2	3	6
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 2 seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>		
Commento al reato	<p>Il mancato ottemperare a un obbligo di bonifica può generare l'emergere di due diverse fattispecie di reato, una rinvenibile nell'omessa bonifica di natura contravvenzionale di cui all'art. 257 del Codice dell'Ambiente e l'altra nell'omonimo delitto previsto dall'art. 452 terdecies del codice penale. Il reato in oggetto appare caratterizzato da due elementi essenziali che si sostanziano nella causazione dell'inquinamento, che si ha quando vi è il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), e nella mancata realizzazione del piano di bonifica, che dovrebbe essere portato a termine in collaborazione con l'Amministrazione competente, tramite la procedura di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente. Realizzate queste due condizioni, il reato di omessa bonifica si potrà configurare solo in capo a chi, autore dell'inquinamento, non ha ottemperato a quanto previsto nel piano di bonifica approvato dall'Amministrazione competente.</p>		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 42 di 100

- Parte Speciale -

Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
--------------------------------	---

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 147 del 3.10.2025]	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	258, c.4
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
150	250		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Comma 4 Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.		
Commento al reato	La norma estende l'ambito di applicazione dell'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) al fatto di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dal d.l. n. 116 del 8.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 147 del 3.10.2025]	Traffico illecito di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	259, c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
300	450		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato			

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 43 di 100

- Parte Speciale -

	Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Commento al reato	La fattispecie recepisce l'ipotesi di spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, anche in questo caso prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di rifiuti pericolosi.
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.l. n. 116 del 8.08.2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 147 del 3.10.2025]	Delitti colposi in materia di rifiuti	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 152/06	259 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
	sanzioni diminuite da un terzo a due terzi		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.		
Commento al reato	Questa norma fa parte di un inasprimento normativo (d. l. n. 116/2025 e l. n. 147/2025) mirato a colpire più severamente l'abbandono e la gestione incontrollata di rifiuti, estendendo la responsabilità penale anche ai casi colposi. L'introduzione dei delitti colposi mira a sensibilizzare maggiormente gli operatori e i soggetti coinvolti nella gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, rendendo punibili comportamenti non intenzionali che causano comunque un danno o un rischio ambientale.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	
		Fonte del reato	Articolo

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 44 di 100

		L. 549/93	3, c.6
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
150	250		
Applicabilità	NON APPLICABILE		
Descrizione del reato	art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		
Commento al reato	La norma sanziona l'inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594 del 1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione entro il 31 dicembre 1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza.		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Inquinamento ambientale	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
400	600	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 45 di 100

Commento al reato	La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Disastro Ambientale	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 quater
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
600	900	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
Commento al reato	La norma descrive il disastro ambientale come: * l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; * un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; * l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone. Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente. Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 46 di 100

- Parte Speciale -

	Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
--	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Delitti colposi contro l'ambiente	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 quinquies
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
200	500		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.		
Commento al reato	La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante. Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Impedimento del controllo	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 septies
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
	Fino a 250		
Applicabilità	APPLICABILE		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 47 di 100

- Parte Speciale -

Descrizione del reato	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Commento al reato	Con l'introduzione dell'art. 452 septies viene presidiato l'esercizio di qualsivoglia funzione di controllo e di vigilanza ambientale, svolta da qualunque soggetto titolato per legge ad esercitarla ed in qualunque ambito di materia. La norma in esame, inoltre, contiene pure il riferimento alle materie dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il che amplia in maniera potenzialmente significativa il perimetro applicativo della fattispecie.
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza

	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Omessa bonifica	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 terdecies
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
400	800		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.		
Commento al reato	Il delitto di omessa bonifica tutela l'effettività degli ordini di reintegro, bonifica, riparazione del danno sparsi nella legislazione vigente, qualunque ne sia la matrice (giudiziaria, legislativa o amministrativa), anche se disposti per le contravvenzioni di cui al d. logs n. 152/2006 (fatti salvi i limiti di coordinamento con l'omologa fattispecie di cui all'art. 257 d.lgs. n. 152/2006), di cui viene presidiata la corretta ed efficace esecuzione. Oltre a tale interesse pubblicistico, vi sono sullo sfondo gli specifici interessi ambientali in funzione dei quali i provvedimenti richiamati dalla fattispecie sono adottati.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 48 di 100

- Parte Speciale -

	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
	25undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	Circostanze aggravanti	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p. (Tit. VI -bis)	452 octies
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Max	Min	Max
450	1000	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.		
Commento al reato	L'articolo in questione prevede tre circostanze aggravanti specifiche. La prima prevede un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 qualora l'associazione a delinquere sia finalizzata, anche non esclusivamente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice. La seconda aggravante disciplina invece un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 bis qualora l'associazione a delinquere di stampo mafioso sia finalizzata esclusivamente a commettere un delitto contro l'ambiente, oppure finalizzata all'acquisizione della gestione o del controllo di attività connesse all'ambiente. Le pene di cui ai primi due commi sono ulteriormente aumentate, per tutti gli associati a prescindere dalla loro qualifica pubblicistica, qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni in materia ambientale.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza		

4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In via generale, è fatto obbligo di:

- operare in conformità delle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;
- operare in conformità alle leggi, ai regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato italiano e da organismi sovranazionali;

- Parte Speciale -

- operare in conformità a quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Società;
- operare in conformità alle regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da GRUPPO IANNOTTA S.R.L. con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della GRUPPO IANNOTTA S.R.L. o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale;
- i soggetti che effettuano per conto della Società servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni per attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001;
- impiegare trasportatori di rifiuti, nonché impianti di destinazione, che siano in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- non rispettare le tempistiche di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- miscelare i rifiuti;
- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
- omettere le attività di bonifica dopo aver provocato un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- omettere di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 242 del D.lgs. 152/2006 dopo aver provocato un'attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
- porre in essere qualsiasi altra condotta che possa determinare il manifestarsi di un reato ambientale che rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001.

Il responsabile (o i responsabili) dei processi di raccolta, stoccaggio ed invio a smaltimento o recupero dei rifiuti, deve:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge in materia ambientale, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001 per la parte riguardante i reati ambientali;
- fornire ad eventuali collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D.lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

4.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle disposizioni previste dalla normativa ambientale in ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali;

- Parte Speciale -

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle procedure in materia ambientale;
- controlla l'attuazione delle azioni correttive intraprese;

prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere realizzabili i reati indicati nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, anche solo potenzialmente.

4.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In via generale, è fatto obbligo di:

- operare in conformità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i.;
- operare in conformità alle leggi, ai regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- operare in conformità a quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Società;
- operare in conformità alle regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da POWERGAS S.R.L. con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno da POWERGAS S.R.L. o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale;
- i soggetti che effettuano per conto della Società servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni per attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- impiegare trasportatori di rifiuti, nonché impianti di destinazione, che siano in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

- Parte Speciale -

- non rispettare le tempistiche di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- miscelare i rifiuti;
- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
- omettere le attività di bonifica dopo aver provocato un'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- omettere di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 dopo aver provocato un'attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
- porre in essere qualsiasi altra condotta che possa determinare il manifestarsi di un reato ambientale che rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Il responsabile (o i responsabili) dei processi di raccolta, stoccaggio ed invio a smaltimento o recupero dei rifiuti, deve:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge in materia ambientale, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001 per la parte riguardante i reati ambientali;
- fornire ad eventuali collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

4.5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle disposizioni previste dalla normativa ambientale in ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali;
- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle procedure in materia ambientale;
- acquisisce e verifica i report dell'organismo di certificazione sul sistema di gestione integrato, in particolare in riferimento allo standard UNI EN ISO 14001;

- controlla l'attuazione delle azioni correttive intraprese;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere realizzabili i reati indicati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, anche solo potenzialmente.

5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

5.1. REATI

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, all'art. 63 comma 3 ha previsto una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-octies, D.Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
110	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Ricettazione	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		
Commento al reato	Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare. Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La società deve essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare). Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 53 di 100

- Parte Speciale -

	E' un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
111	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Ricettazione	Articolo
		Fonte del reato	648
		c.p.	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	1000	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		
Commento al reato	Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare. Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La società deve essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare). Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili. E' un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
112		Riciclaggio

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 54 di 100

25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]		Fonte del reato c.p.	Articolo 648bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min 200	Min 800	Min 3	Max 24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Commento al reato	Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale tutela altresì l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato. Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità – a titolo di dolo eventuale – in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità. Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
113	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Riciclaggio Fonte del reato c.p.	Articolo 648bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min 400	Min 1000	Min 3	Max 24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 55 di 100

- Parte Speciale -

	fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Commento al reato	Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale tutela altresì l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato. Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità – a titolo di dolo eventuale – in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità. Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
114	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Commento al reato	Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dei casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite. Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse ecc.)		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 56 di 100

Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti
--------------------------------	--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
115	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	1000	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Commento al reato	Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dei casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite. Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse ecc.)		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
116	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Autoriciclaggio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter-1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	800	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 57 di 100

Descrizione del reato	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
Commento al reato	Tale fattispecie di reato è stata introdotta attraverso la L. 15/12/2014 n. 186 che introduce una serie di disposizioni volte a incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero. La norma esprime la volontà del Legislatore non solo di neutralizzare gli effetti economici del reato presupposto commesso, ma anche di contrastare dette condotte quando vengono commesse per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
117	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	Autoriciclaggio	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	648ter-1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	1000	3	24

Applicabilità	APPLICABILE
Descrizione del reato	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in ATTIVITÀ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Commento al reato	Tale fattispecie di reato è stata introdotta attraverso la L. 15/12/2014 n. 186 che introduce una serie di disposizioni volte a incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero. La norma esprime la volontà del Legislatore non solo di neutralizzare gli effetti economici del reato presupposto commesso, ma anche di contrastare dette condotte quando vengono commesse per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti

5.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento al reato di riciclaggio, l'Amministratore Unico, i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda, in relazione al tipo di rapporto in essere con POWERGAS S.R.L., dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal riscuotere in contanti denaro per la vendita dei servizi per un ammontare superiore ai limiti di legge in materia di riciclaggio, ponendo, inoltre, particolare attenzione anche ai casi di acquisti frazionati o a situazioni nelle quali può sorgere il pericolo di operazioni di riciclaggio;
- non utilizzare denaro contante o altri strumenti di pagamento "anonimi" per il pagamento di fornitori, dipendenti o altri soggetti per importi superiori ai limiti di legge;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- astenersi dall'intrattenere relazioni commerciali con quei clienti per i quali potrebbe sorgere il rischio di operazioni di riciclaggio;
- effettuare un'attività "due diligence" per tutte le collaborazioni e riguardo i Clienti per le quali vi è un rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio o, comunque, di contatto con la criminalità organizzata;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori italiani e stranieri;
- effettuare un'attività "due diligence" nei RTI, nei consorzi, nelle società ed in tutte le collaborazioni nelle le quali vi è un rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio o, comunque, di contatto con la criminalità organizzata.

Con riferimento ai reati di ricettazione, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di

acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- indurre a far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio si prevede che la Società ponga in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- tutte le prestazioni di servizi rese ai clienti siano rilevate tramite la predisposizione di idonea documentazione fiscale, correttamente registrata in contabilità;
- tutti gli acquisti di beni e servizi si riferiscano a prestazioni effettivamente avvenute, richieste con specifici ordini o contratti e rilevate in contabilità per un corretto ammontare;
- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio si prevede, inoltre, che nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società faccia in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini previsti dalla normativa.

5.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- acquisire i rapporti del Collegio Sindacale e valutarne le osservazioni e le conclusioni;

- acquisire copia del bilancio consolidato depositato e relazione del collegio sindacale;
- effettuare incontri di coordinamento e cooperazione con il Collegio Sindacale;
- acquisire i report delle verifiche effettuate dalla società di revisione contabile;
- effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare a campione la correttezza del processo di fatturazione attiva e passiva, in relazione a contratti con clienti e di acquisto;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

6. REATI SOCIETARI

6.1. REATI

In tema di reati societari il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-ter. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
57	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	False comunicazioni sociali	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2621
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	400		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.		
Commento al reato			

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 61 di 100

	<p>Il reato di false comunicazioni sociali è reato proprio che può essere realizzato solo dai soggetti elencati nella norma in esame (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari). Per Relazioni Sociali si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta. Nei bilanci va ricompreso qualsiasi tipo di bilancio. Costituisce Comunicazione Sociale qualsiasi comunicazione che non rientra nelle precedenti categorie, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali. Restano fuori le comunicazioni interorganiche.</p> <p>La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei Soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto. Trattasi comunque di un'ipotesi contravvenzionale nella quale non è richiesta una lesività specifica.</p>
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
59	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2621-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>		
Commento al reato	<p>La differenza tra la fattispecie all'art. 2622 c.2 e c.3 del c.c. e la fattispecie all'art. 2621 c.c. di reato si fonda nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale. Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno: si consuma, quando la comunicazione falsa cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci, ai creditori o al pubblico cui è diretta.</p> <p>La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa, volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico.</p> <p>Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente. Si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso di società quotata, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni (da due a sei anni nel caso di "grave nocumento ai risparmiatori", ossia di un danno che abbia superato le soglie quantitative prestabilite in funzione del numero di risparmiatori coinvolti o della perdita di valore dei titoli). Nel secondo caso si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 62 di 100

- Parte Speciale -

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
60	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38].	Corruzione tra privati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2635
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
400	600		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012). Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Gare Acquisti Assicurazione e Legale		
N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
61	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Impedito controllo	
	[Articolo aggiunto dal	Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2625 c.2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		
Applicabilità	APPLICABILE		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 63 di 100

Descrizione del reato	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
Commento al reato	Ipotesi di reato che consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). E' questa seconda ipotesi che rileva per la responsabilità penale ex D. Lgs. 231/01. Il soggetto attivo dell'illecito è sempre l'amministratore (reato proprio). Si ribadisce ancora una volta che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società. Anche in questo caso è sanzionata la condotta illecita degli amministratori. L'elemento oggettivo è quindi costituito da qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
62	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal	Indebita restituzione di conferimenti
			Fonte del reato
			Articolo
			c.c.
			2626
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.		
Commento al reato	Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli Amministratori o dai Soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: - formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; - sottoscrizione reciproca di azioni o quote; - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i Soci conferenti.		
Processi Sensibili individuati			

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 64 di 100

- Parte Speciale -

Direzione Amministrazione e Finanza
--

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
63	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
		Fonte del reato
		Articolo
		c.c.
		2627
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)
Min	Min	Min
100	130	Max
Applicabilità	APPLICABILE	
Descrizione del reato	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	
Commento al reato	Ipotesi di reato che punisce le condotte degli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. E' una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario. Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.	
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza	

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
64	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
		Fonte del reato
		Articolo
		c.c.
		2628
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)
Min	Min	Min
100	180	Max
Applicabilità	APPLICABILE	
Descrizione del reato	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o	

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 65 di 100

- Parte Speciale -

	quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Commento al reato	In questa ipotesi di reato gli Amministratori – fuori dei casi consentiti dalla legge – attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) cagionano un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio, rispetto al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso gli Amministratori.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
65	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal	Operazioni in pregiudizio dei creditori
			Fonte del reato
			Articolo
			c.c.
			2629
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
150	330		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.		
Commento al reato	Ipotesi di reato che prevede che gli Amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori. Si tratta di un Reato di Danno. Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
66	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal	Formazione fittizia del capitale
			Fonte del reato
			Articolo
			c.c.
			2632
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	180		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 66 di 100

Applicabilità	APPLICABILE
Descrizione del reato	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Commento al reato	Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante: - aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni sociali per somma inferiore al loro valore nominale; - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
Processi Sensibili individuati	Direzione

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
68	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Illecita influenza sull'assemblea
		Fonte del reato
		c.c.
		Articolo
		2636
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)
Min	Min	Min
150	330	Max
Applicabilità	APPLICABILE	
Descrizione del reato	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	
Commento al reato	Tale ipotesi di reato consiste nel formare irregolarmente una maggioranza in Assemblea (che altrimenti non si sarebbe avuta) con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa. E' necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.	
Processi Sensibili individuati	Direzione	

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
69	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	Aggiotaggio
		Fonte del reato
		Articolo

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 67 di 100

- Parte Speciale -

		c.c.	2637
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.		
Commento al reato	Ipotesi di reato che consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato. Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, giacché è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione. Reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
70	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2638 c.1 -2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	400		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 68 di 100

- Parte Speciale -

Commento al reato	<p>L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo:</p> <p>1. la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, vale a dire l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;</p> <p>2. la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva).</p> <p>Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.</p>
Processi Sensibili individuati	Direzione

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
71	25ter (Reati societari) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	[Articolo aggiunto dal	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
			Fonte del reato
			Articolo
			c.c.
			2629bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	500		
Applicabilità	VEROSIMILMENTE NON APPLICABILE ALLA REALTA' AZIENDALE		
Descrizione del reato	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al d. l. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.l. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>		
Commento al reato	<p>Ipotesi di reato che prevede che gli Amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori. Si tratta di un Reato di Danno. Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 69 di 100

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
72	25ter (Reati societari) [art.aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017]	Istigazione alla corruzione tra privati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.c.	2635-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
200	400		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	- Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Gare Acquisti Assicurazione e Legale		

6.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono riportati i principi di comportamento che devono essere rispettati dal Presidente, dai dipendenti e dai collaboratori della società coinvolti nelle attività esposte al rischio di reati societari.

Le regole di condotta sono finalizzate a limitare la probabilità di manifestazione dei reati previsti nel Decreto.

La presente parte prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico del Presidente, dei dipendenti e dei collaboratori, ciascuno per gli aspetti di sua competenza, di:

- rispettare lo Statuto sociale;
- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali nelle attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;

- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

La presente sezione prevede l'espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre beni sociali dall'attività d'impresa per destinarle a finalità non contemplate nell'oggetto sociale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione;
- tacere l'esistenza di una circostanza di conflitto di interessi con la Società da parte di amministratori o soggetti con poteri di gestione per lo svolgimento di una determinata operazione ovvero partecipare ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima.

6.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli a campione sulle attività e i processi contabili diretti a verificare il livello di presidio di rischi riguardanti i reati societari trattati nella presente sezione. Particolare attenzione dovrà essere posta dall'OdV sulle operazioni tra la società ed i soci (es. anticipi di cassa, ripartizione utili, finanziamenti a soci) che potrebbero ledere l'integrità del capitale sociale.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- acquisire i rapporti del Sindaco Unico e valutarne le osservazioni e le conclusioni;

- acquisire copia del bilancio consolidato depositato e relazione del collegio sindacale;
- effettuare incontri di coordinamento e cooperazione con il Sindaco Unico;
- acquisire i report delle verifiche effettuate dalla società di revisione contabile;
- effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare a campione la correttezza del processo di fatturazione attiva e passiva, in relazione a contratti con clienti e di acquisto;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1. REATI

La legge L. 99/2009 ha introdotto anche l'art. 25-novies che amplia le tipologie di reati presupposti alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
118	25novies () [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
		Fonte del reato	Articolo
		Legge n. 633/1941	171
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	12
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 72 di 100

	<p>o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>
Commento al reato	<p>Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.</p> <p>-È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.</p> <p>Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.</p> <p>Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer", indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Acquisti Commerciale (appropriazione di opere d'ingegno altrui) Information Technology</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
119	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] [Articolo	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
		Fonte del reato	Articolo
		Legge n. 633/1941	171bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	12
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni</p>		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 73 di 100

	di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Commento al reato	La norma in esame prevede due ipotesi di reato: 1. al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; 2. al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
Processi Sensibili individuati	Acquisti Commerciale (appropriazione di opere d'ingegno altrui) Information Technology

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
120	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15] [Articolo	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
		Fonte del reato	Articolo
		Legge n. 633/1941	171ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	12
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p>		

	<p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
Commento al reato	<p>Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

	<p>- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;</p> <p>- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.</p> <p>Il secondo comma della norma in esame invece punisce:</p> <p>- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ;</p> <p>- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.</p> <p>Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p>
Processi Sensibili individuati	Acquisti Commerciale (appropriazione di opere d'ingegno altrui) Information Technology

7.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti ed i collaboratori di POWERGAS S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

La presente parte prevede espressamente i seguenti principi di comportamento:

- assicurarsi che per le immagini ed i video utilizzati nei materiali promozionali sia rispettata la normativa in materia di diritto d'autore e siano state acquisite e archiviate correttamente le liberatorie per l'utilizzo delle stesse, laddove previsto dalla normativa di riferimento;
- monitorare costantemente le licenze per l'utilizzo dei software e di banche dati affidando questa attività al responsabile dei sistemi informativi;
- rispettare il divieto di installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- rispettare il divieto di scaricare da internet programmi tutelati dal diritto di autore senza la preventiva autorizzazione della Società;
- rispettare il divieto di acquistare licenze software;
- rispettare il divieto di installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- rispettare il divieto di utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;

- rispettare il divieto di accedere illegalmente e duplicare banche dati.

7.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di violazione del diritto d'autore, riguardano:

- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei principi di comportamento posti a presidio delle attività individuate come rischiose;
- la raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai dipendenti e da terzi;
- l'effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- il monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

8.1. REATI

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies" Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
164	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012]	Impiego di lavoratori irregolari.	
		Fonte del reato Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	Articolo 22, c. 12bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 77 di 100

- Parte Speciale -

	<p>comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>
Commento al reato	<p>Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o ancora sia stato revocato o annullato. Il successivo comma 12bis del medesimo articolo – in relazione al quale il D.lgs. 109/2012 configura una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti – prevede un aumento di pena per i casi in cui: a) i lavoratori occupati siano più di tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603bis c.p..</p>
Processi Sensibili individuati	Risorse Umane

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
166	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017]	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	
		Fonte del reato	Articolo
		Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	art. 12, c. 5.
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	1000	12	
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Art. 12 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà."</p>		
Commento al reato			
Processi Sensibili individuati	Risorse Umane		

8.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

POWERGAS S.R.L. aderisce al UN Compact Global in merito al rispetto dei diritti dei lavoratori.

E' fatto obbligo di:

- operare in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i.;
- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviare comunicazioni e richieste documenti ai dipendenti relativamente alle operazioni di rinnovo del permesso di soggiorno in conformità con quanto previsto di seguito;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai collaboratori che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di:

- impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

8.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, riguardano:

- la verifica dell'adeguatezza delle procedure di selezione ed assunzione del personale;
- l'acquisizione dei verbali di audit dell'Istituto di certificazione in merito alla norma SA8000 relativa al "social accountability";

- l'acquisizione dei report relativi al UN Compact Global;
- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei principi di comportamento posti a presidio delle attività individuate come rischiose;
- la raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai dipendenti e da terzi;
- il monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

9. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1. REATI

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
40	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	457
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.		
Commento al reato	Norma che reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto, quindi, presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione Acquisti		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 80 di 100

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
41	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	459
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	333,33	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		
Commento al reato	La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione Commerciale Gare		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
43	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	464 c. 2
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	200		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		
Commento al reato			

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 81 di 100

	Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione Commerciale Gare

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
44	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	464 c.1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	300		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		
Commento al reato	Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione Commerciale Gare		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
47	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	453
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max

300	800	12	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.		
Commento al reato	E' una fattispecie di reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Oggetto della norma è l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull'integrità dei contrassegni e della sostanza che ne costituiscono il reale fondamento. E' punita sia la sola contraffazione che la spendita della moneta.		
Processi Sensibili individuati	Amministrazione e Finanza Direzione		

9.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Laddove sussistano dei dubbi sull'originalità delle banconote e delle monete il pagamento deve essere rifiutato.

9.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- Verifica del rispetto della procedura in materia amministrativa e finanziaria sulla gestione del denaro contante;
- Acquisizione dei report della società di revisione;
- Coordinamento e cooperazione con il Collegio Sindacale;
- Verificare l'utilizzo di denaro contante ed i flussi finanziari per l'acquisto dei valori bollati.

10. DELITTI INFORMATICI

10.1. REATI

I reati legati a questo aspetto sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
6	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	[Articolo aggiunto	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	615 ter
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>		
Commento al reato	<p>L'art. 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.</p> <p>Il Legislatore prevede sanzioni più elevate se:</p> <p><input type="checkbox"/> il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p><input type="checkbox"/> il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p><input type="checkbox"/> dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>La norma non si limita alla tutela della privacy informatica e telematica, ovvero alla riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con sistemi telematici, ma offre un'ampia tutela che si concreta nello ius excludendi alios.</p>		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 84 di 100

- Parte Speciale -

		Gare Acquisti Risorse Umane Information Technology Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Assicurazione e Legale	
N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
7	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] [Articolo aggiunto	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	615 quater
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	300	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.		
Commento al reato	L'art. 615-quater sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso: <input type="checkbox"/> in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; <input type="checkbox"/> da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal Legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il Legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Commerciale Gare Acquisti Risorse Umane Information Technology Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Assicurazione e Legale		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
16	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	Documenti informatici	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	491 bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	400	3	24
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.		
Commento al reato	E' un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti. Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria vanno applicate le stesse disposizioni del capo che riguardano gli atti pubblici e le scritture private.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Gare Acquisti Commerciale Risorse Umane Information Technology Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Assicurazione e Legale		

10.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Premesso che la Società ha ottenuto la certificazione ISO 27001:2022, nell'espletamento della propria attività, i dipendenti ed i collaboratori di POWERGAS S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate ed al "Regolamento informatico" di Powergas s.r.l. Attenersi a principi di eticità, veridicità e massima trasparenza nell'inserimento dei dati nei programmi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione (Regione, Comunità Europea, ecc.) per la gestione di finanziamenti e bandi.

10.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- verificare la gestione dei sistemi informatici con particolare riferimento alla gestione dei portali e sistemi messi a disposizione delle PA;
- verificare le attività della società incaricata della gestione del sistema informatico.

11. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

11.1. REATI

I reati legati a questo aspetto sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
123	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
		Fonte del reato	Articolo
		c.p.	377bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
100	500		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.		
Commento al reato	<p>Trattasi di un delitto contro l'amministrazione della giustizia introdotto dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001 n. 63.</p> <p>La norma tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa al fine di un corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Il legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall'esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l'Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all'interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.</p> <p>Nella nozione di "persona chiamata" (a rendere dichiarazioni) rientrano la persona sottoposta alle indagini che abbia ricevuto l'invito a presentarsi da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 375 c.p.p., le altre persone informate sui fatti che abbiano ricevuto lo stesso invito ai sensi dell'art. 377 c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, le persone citate ai fini dell'incidente probatorio o del dibattimento.</p> <p>Quanto alla nozione di persona "che ha la facoltà di non rispondere", vi rientrano anche l'indagato e l'imputato ai quali tale facoltà è riconosciuta ai sensi dell'art. 64 c.p.p. in ordine sia ai fatti che concernono la propria responsabilità, sia ai fatti che concernono la responsabilità di altri; inoltre ai sensi dell'art. 210 c.p.p. l'indagato nonché l'imputato in un procedimento connesso. Tali soggetti non devono aver però assunto la qualità di testimoni. La stessa nozione fa ritenere possibile l'applicazione di essa anche al testimone allorché a costui sia riconosciuta tale facoltà, così ad esempio nel caso di prossimi congiunti, ai sensi dell'art. 199 c.p.p.. Quanto alla nozione di "dichiarazioni utilizzabili" vi rientrano non solo le dichiarazioni utilizzabili ai fini della decisione ma anche quelle in base alle quali possono essere effettuate le contestazioni e</p>		

	<p>più in generale tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale. La locuzione “Autorità Giudiziaria” indica oltre al Giudice anche il Pubblico Ministero.</p> <p>Se per effetto dell’induzione di cui all’art. 377 bis c.p. siano state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi del reato di falsa testimonianza o di false informazioni al P.M. qualora il dichiarante abbia assunto l’ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197 bis comma 2 e 64 comma 3 lettera c) o dell’art. 210 comma 6 c.p.p..</p> <p>Quanto all’elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.</p> <p>E’ astrattamente prevedibile il tentativo.</p> <p>Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall’agente, ma è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione posta in essere dal soggetto attivo ed il comportamento del destinatario della stessa.</p> <p>Il reato è ovviamente perseguibile d’ufficio</p>
Processi Sensibili individuati	Direzione Commerciale Gare Acquisti Amministrazione e Finanza Risorse Umane Information Technology Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza Assicurazione e Legale

11.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell’espletamento della propria attività, i dipendenti ed i collaboratori di POWERGAS S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

Devono attenersi a principi di eticità, veridicità e massima trasparenza nelle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria, in merito a qualsiasi argomento o richiesta.

11.3. CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- verificare l’applicazione dei principi del presente Modello e del codice etico;
- verificare a campione le dichiarazioni rilasciate a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

12. REATI TRIBUTARI

12.1. REATI

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, all'art. 63 comma 3 ha previsto una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-octies, D.Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
177	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	2, comma 1
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	500		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		
Commento al reato	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e). Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi. Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
178	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	2, comma 2-bis
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2
Revisionata in data
22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 89 di 100

Applicabilità	APPLICABILE
Descrizione del reato	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Commento al reato	La fattispecie occorre allorquando il personale, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti. Tale ipotesi, la più grave, non prevede una soglia di punibilità. Nonostante l'utilizzo del pronome indefinito "chiunque", si tratta di un reato proprio. Il soggetto attivo del delitto infatti, può essere solo chi, in proprio o per conto del contribuente, presenti una dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto. Si tratta quindi di reato dichiarativo, il cui momento consumativo coincide con il momento in cui si utilizza una qualsiasi dichiarazione fiscale rilevante. La condotta coincide consiste, quindi, nella redazione di una dichiarazione non veritiera, sottesa ad un impianto contabile o documentale idoneo a intralciare l'attività di accertamento dell'amministrazione.
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
179	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	Dichiarazione fraudolenta
		Fonte del reato
		D.Lgs. 74/2000
		Articolo
		3
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)
Min	Min	Min
	500	Max
Applicabilità	APPLICABILE	
Descrizione del reato	dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:	

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 90 di 100

- Parte Speciale -

	<p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali</p>
Commento al reato	<p>Si tratta, come per l'art. 2, di un reato proprio, punito esclusivamente a titolo di dolo specifico (la condotta è posta in essere al fine di evadere le imposte). L'elemento soggettivo, deve avere ad oggetto tutti gli elementi materiali della fattispecie: la falsa rappresentazione delle scritture contabili, l'uso dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento delle falsità e l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi ostantivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi. A differenza dell'art. 2, la condotta fraudolenta viene attuata mediante l'utilizzo di documenti diversi dalle fatture, ovvero mediante documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.</p> <p>La fattispecie occorre, ad esempio, quando il personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti</p>
Processi Sensibili individuati	<p>Direzione Amministrazione e Finanza Acquisti</p>

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
180	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) 157/2019]	[Articolo aggiunto dalla legge	emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	8
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	500		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	<p>emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, , per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>		
Commento al reato	<p>Trattasi di un reato comune non richiedendo particolare qualificazione soggettiva da parte del suo autore. La volontà del legislatore è quella di allargare il campo della possibile responsabilità a tutti coloro che svolgono l'illecita attività di produzione di documenti falsi utili a vulnerare l'attività di accertamento fiscale. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, ma a differenza dei reati c.d. dichiarativi, tra cui quello punito all'art. 2 che sanziona l'utilizzo in dichiarazione delle fatture false, il reato de quo si connota come reato di pericolo, in quanto non è necessario ai fini della punibilità che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, bensì è sufficiente la loro mera emissione o il rilascio, cioè che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi. Il reato, infatti, si ritiene consumato con l'emissione o il rilascio del primo documento fiscale falsificato, nonostante – come precisato dal comma secondo – il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo di imposta, realizzino un unico delitto</p>		

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

- Parte Speciale -

Pagina 91 di 100

	Tale fattispecie occorre, ad esempio, quando il personale della società, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, emette false fatture al fine di consentire a terzi un indebito fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo a imposte sui redditi o sul valore aggiunto
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza

		Fonte del reato	Articolo
		D.Lgs. 74/2000	10
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.		
Commento al reato	La condotta, necessariamente di tipo commissivo, può consistere, in modo alternativo, o nell'occultamento o nella distruzione dei documenti indicati. Si ha distruzione quando vi è l'eliminazione fisica del documento o l'annientamento del supporto cartaceo o rendendo, in tutto o in parte, non leggibile il suo contenuto attraverso abrasioni, cancellature o altro. Per quanto riguarda, invece, la più complessa individuazione della condotta di occultamento questa si verifica quando vi sia il materiale nascondimento dei documenti avvenuto con qualsiasi modalità purché idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente. L'occultamento non deve essere necessariamente assoluto e cioè idoneo ad impedire a chiunque di prendere visione di quei documenti, ma tale da non consentire il loro esame a quei soggetti pubblici che hanno il compito di svolgere la verifica fiscale. Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo d'imposta.		
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza		

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto
183	Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) [Articolo aggiunto dalla legge 157/2019]	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
		Fonte del reato
		D.Lgs. 74/2000
		Articolo
		11
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)
Min	Min	Min
	400	Max
Applicabilità	APPLICABILE	
Descrizione del reato		

	<p>sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
Commento al reato	<p>Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Si tratta di un reato proprio a dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore di imposta. E' considerato reato di pericolo concreto in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale. La consumazione è istantanea, sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).</p>
Processi Sensibili individuati	Direzione Amministrazione e Finanza

Per completezza, si segnala che in data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'approvazione in via preliminare di un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea (cosiddetta Direttiva PIF), che, è andato ad ampliare il catalogo dei reati tributari 231 includendovi i seguenti delitti, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di €):

- Delitti di dichiarazione infedele.
- Delitti di omessa dichiarazione.
- Ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato.
- Delitti di indebita compensazione

12.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I processi aziendali che astrattamente comportano rischi di condotte integranti le fattispecie di reato previste dall'art.25-quinquiesdecies del d.lgs.231/2001 riguardano:

1. Acquisto di lavori, beni e servizi;
2. Attività che prevedono il ricorso (diretto o indiretto) a manodopera, ad esempio affidamento di appalti;
3. Selezione e monitoraggio dei fornitori;

4. Eventi e sponsorizzazioni;
5. Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure aperte, ristrette o negoziate (affidamento diretto o trattativa privata o gare);
6. Omaggi regali e benefici;
7. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
8. Gestione controversie e attività giudiziali;
9. Spese di rappresentanza e spese promozionali;
10. Spese di trasferta e anticipi;
11. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale;
12. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
13. Gestione fiscale;
14. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
15. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
16. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
17. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio

Con riferimento ai reati in oggetto, e alle attività potenzialmente a rischio, il Amministratore Unico, i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda, in relazione al tipo di rapporto in essere con POWERGAS S.R.L., dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- verificare attentamente i documenti contabili relativi ai cicli attivo e passivo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori italiani e stranieri;
- conservare con la massima cura i documenti contabili, seguendo le procedure aziendali in materia di tutela dei dati e della loro archiviazione e conservazione.

È fatto divieto di:

- emettere fatture o altri documenti a fronte di operazioni inesistenti e che consentano a terzi di evadere imposte;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La Società ha posto in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- tutte le prestazioni di servizi rese ai clienti siano rilevate tramite la predisposizione di idonea documentazione fiscale, correttamente registrata in contabilità;
- tutti gli acquisti di beni e servizi si riferiscano a prestazioni effettivamente avvenute, richieste con specifici ordini o contratti e rilevate in contabilità per un corretto ammontare;
- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società faccia in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini previsti dalla normativa.

12.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza:

- mappare i processi e le attività sensibili a rischio di commissione dei reati tributari, attraverso la valutazione delle diverse modalità esecutive dei reati che si intendono prevenire;
- analizzare la storia fiscale della società
- acquisire i rapporti del Collegio Sindacale e valutarne le osservazioni e le conclusioni;
- acquisire copia del bilancio consolidato depositato e relazione del collegio sindacale;

- effettuare incontri di coordinamento e cooperazione con il Collegio Sindacale;
- acquisire i report delle verifiche effettuate dalla società di revisione contabile;
- effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare a campione la correttezza del processo di fatturazione attiva e passiva, in relazione a contratti con clienti e di acquisto;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

13. CONTRABBANDO

13.1. REATI

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati "231" il reato di contrabbando. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

N.	Riferimento Articolo D. Lgs. 231/2001	Reato Presupposto	
187	Art. 25 -sexiesdecies (Contrabbando) [Articolo aggiunto dal DLgs. 75/2020]	Dichiarazione fraudolenta	
		Fonte del reato	Articolo
		DPR 23/01/73n. 43	
Sanzione Pecuniaria (Quote)		Sanzione Interdittiva (mesi)	
Min	Min	Min	Max
	400		
Applicabilità	APPLICABILE		
Descrizione del reato	Contrabbando		
Commento al reato	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23/01/1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).		
Processi Sensibili individuati	Acquisti		

--	--

13.2. PRINCIPI DI COMPORAMENTO

Considerando che i servizi doganali vengono acquistati da parte dell'Azienda, con riferimento ai reati in oggetto, il Responsabile Acquisti, il Capo Commessa ed il Responsabile dell'area devono:

- verificare attentamente i documenti di spedizione di competenza;
- attenersi scrupolosamente alle procedure di acquisto di servizi, dalla selezione del fornitore alla verifica del servizio ricevuto.

È fatto divieto di:

- importare ed esportare merci, attrezzature ed ogni altro bene dell'Azienda privo di idonea documentazione doganale;
- importare ed esportare merci, attrezzature ed ogni altro bene per interessi diversi da quelli aziendali, servendosi di spedizioni organizzate dall'Azienda.

La Società ha posto in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- i servizi doganali siano affidati a Società qualificate ed autorizzate a tal fine;
- tutte le spedizioni da e per l'estero siano corredate da idonea documentazione doganale.

13.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza che le attività siano comprese in quelle affidate a terzi come servizi e vengano gestite come previsto nella relativa procedura di acquisto.

14. ALTRI REATI

14.1. REATI

Nell'analisi che è stata condotta si è riscontrato che esistono alcune fattispecie di reato rientrati nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 per i quali allo stato attuale, appare alquanto improbabile la loro commissione nell'interesse dell'Azienda, date le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda e la storia dell'ente. Per questi reati, alla data di approvazione del Modello, la probabilità di accadimento è stata indicata come remota.

Rientrano in questa categoria le seguenti fattispecie:

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;

- reato di razzismo e xenofobia, introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
- abusi di mercato, indicati dall'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall'art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001;
- reati transnazionali: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
- delitti contro l'industria e il commercio includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (25quaterdecies D.Lgs. 231/2001).

14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Per quanto riguarda i reati indicati nel paragrafo precedente, in base all'analisi effettuata non sono state riscontrate delle attività da parte della società che potrebbero far sorgere il rischio di commettere uno dei reati che rientrano nelle diverse categorie esposte.

In ogni caso la probabilità di accadimento remota non esclude del tutto la possibilità che il presidente, i dipendenti ed i collaboratori possano attuare dei comportamenti che comportino il sorgere di un reato presupposto della responsabilità amministrativa. Per tale motivo sono stati indicati i principi di comportamento da tenere per evitare il manifestarsi di tali comportamenti.

In ogni caso, l'OdV dovrà monitorare l'evoluzione dello stato di rischio dell'azienda in relazione ai reati suddetti e laddove le modifiche intervenute nel modello di business comportassero una variazione del livello di esposizione al rischio, dovrà proporre l'aggiornamento del Modello, suggerendo l'adozione di protocolli specifici a fronte di situazioni di rischio più elevate.

14.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, il Presidente, i dipendenti ed i collaboratori di POWERGAS S.R.L. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

E' fatto obbligo di:

- rispettare rigorosamente le norme di legge ed i regolamenti previsti dall'ordinamento giuridico vigente evitando di porre in essere comportamenti illegittimi;
- operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza ed onestà, in ossequio alle disposizioni previste nel codice etico aziendale;
- promuovere la diffusione della conoscenza dei reati previsti in questa sezione tramite i corsi di formazione e la diffusione del Modello all'interno della intranet aziendale e di un estratto del Modello nel sito della società.

E' fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- adottare comportamenti in contrasto con i contenuti del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società, nonché con la normativa vigente;
- trasmettere informazioni non veritiere in merito ai comportamenti assunti per ostacolare l'attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza o da soggetti esterni;
- porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei fornitori, dei clienti e degli altri interlocutori e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere in modo illecito vantaggi illeciti.

14.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- controllare l'evoluzione del rischio e proporre l'aggiornamento del Modello nei casi in cui dovessero emergere situazioni che determinano un incremento del livello di esposizione;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati;
- vigilare sull'applicazione della Parte Generale del Modello e della presente sezione della Parte Speciale e rilevare le eventuali anomalie;
- verificare le segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività all'Amministratore Unico, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello.

15. MODIFICHE NEI RUOLI E RESPONSABILITA'

Premesso che la Società dovrebbe predisporre un documento riassuntivo delle Deleghe e delle Procure da affidare ai dipendenti, di seguito si riporta un esempio di possibile distribuzione delle responsabilità nei diversi ambiti presi in esame.

Si allega prospetto riepilogativo dei ruoli e delle responsabilità.

16. PROCEDURE DA IMPLEMENTARE/MODIFICARE

Premesso che la Società è fortemente strutturata, si riporta di seguito l'elenco delle procedure che occorre formalizzare/implementare/modificare, per dare seguito ai dettami del presente MOGC.

Reati P.A.	Reati Societari	Reati di Riciclaggio	Reati di	Reati Informatici	Reati Ambientali	Reati di Violazione del diritto d'autore	Lavoratori irregolari	Corruzione tra privati	Reati Tributari	Reati Contrabbando
PR. 01 - Selezione e assunzione del personale							PR. 01 - Selezione e assunzione del personale	PR. 01 - Selezione e assunzione del personale		
	PR. 02 - Formazione del bilancio e gestione delle chiusure contabili								PR. 02 - Formazione del bilancio e gestione delle chiusure contabili	
		PR. 03 - Gestione degli acquisti e selezione dei Fornitori								PR. 03 - Gestione degli acquisti e selezione dei Fornitori
		PR.04 - Gestione dei Clienti e dei rapporti commerciali						PR.04 - Gestione dei Clienti e dei rapporti commerciali		PR.04 - Gestione dei Clienti e dei rapporti commerciali

**Modello di Organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.**

MOG231-PS01 rev.2

Revisionata in data

22.04.2026

Pagina 100 di 100

- Parte Speciale -

PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi					PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	PR. 05 - Gestione delle consuenze e incarichi professionali a terzi	
PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza			PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza		PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza			PR. 06 - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e con le autorità di vigilanza		
PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g	PR. 07 - Gestione del Whistleblowin g
			PR. 08 - Persone - Formazione							
				PR.9 Regolamento Informatico		PR.9 Regolamento Informatico				